

Prot.n.75/25-na  
Circ.n.21/25

Ai Consiglieri nazionali  
Ai Presidenti regionali  
Ai Presidenti provinciali  
Alle Segreterie regionali  
Alle Scuole dell'Infanzia FISM  
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 24 giugno 2025

**Oggetto: Modalità di adesione al Fondo pensione complementare “Espero”**

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito con la circolare 0133215 dell'11 giugno 2025 (che si allega) ha emanato delle indicazioni relative all'adesione al Fondo Espero per il personale della scuola di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999.

La norma di riferimento chiarisce i diversi passaggi, che l'ente pubblico deve osservare, per la destinazione del TFS, del periodo di iscrizione all'INPDAP, ed il TFR per il periodo successivo durante il quale il trattamento di fine rapporto resta totalmente a carico dell'ente.

Dalle norme di riferimento si evince che il contenuto della circolare dell'11 giugno u.s. riguarda i dipendenti pubblici e la conferma dell'esclusione dei dipendenti delle scuole paritarie, ai quali si applica il CCNL FISM, è stato confermato in data odierna in un incontro al Ministero dell'Istruzione, anche se la circolare prevede tra i destinatari anche i coordinatori didattici delle scuole paritarie.

Si coglie però l'occasione di precisare che al Fondo Espero, per effetto dell'accordo sindacale nazionale in materia di Previdenza Complementare, sottoscritto il 01/03/2023, possono aderire anche i dipendenti dei servizi educativi e dell'infanzia paritari, ai quali si applica il CCNL FISM.

Questa occasione ci permette di ricordare alcuni aspetti che riguardano i vincoli in capo ai datori di lavoro e ai lavoratori previsti nel CCNL FISM a partire dal 1 marzo 2023:


- a. Il datore di lavoro, all'atto dell'assunzione in servizio di un lavoratore dipendente, deve informarlo che il CCNL FISM dispone del Fondo di previdenza complementare negoziale “Espero”;
- b. Deve consegnare al lavoratore il mod. TFR 2 la cui restituzione, completa della scelta fatta di destinazione del TFR, deve avvenire entro sei mesi dalla data di prima assunzione;
- c. La scelta che il lavoratore può esercitare è di non aderire al fondo negoziale e mantenere il TFR in azienda, di destinare il TFR al fondo negoziale Espero o ad altro fondo;
- d. Il lavoratore, al fondo negoziale oltre al TFR può destinare anche il contributo, previsto dall'accordo ed il datore di lavoro in questo caso dovrà finanziare il fondo tramite il versamento di un contributo a proprio carico in misura non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
- e. La scelta del lavoratore, oppure la dimenticanza, di non restituire entro il termine di sei mesi il modulo TFR 2 con la scelta esercitata, per legge, costituisce la condizione di silenzio

assenso ed il datore di lavoro è tenuto al versamento del TFR che matura dal mese successivo alla scadenza del termine al fondo di previdenza complementare “Espero”.

Cordiali saluti.

Il Presidente nazionale

Dott. Luca Iemmi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Iemmi". The signature is written in a cursive style with a large initial 'L' and 'I'.